

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Valentina Ramella **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(250 - BIS) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPEDELLI LUCA (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI PIERO (all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI MICHELE (all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI ANTONIO (all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL - (nota n. 1444/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 3.8.2018).**

**(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDINI GUIDO (all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), MARIOTTI SAMUELE (all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA - (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).**

#### 1. Il primo deferimento

##### Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto, visti gli atti del procedimento n. 670 pf 17/18 ed effettuate le attività di indagine di propria competenza, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. n. 14003/670pf17-18/GP/GC/blp del 25 giugno 2018:

- Luca Campedelli, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl:

1.a) violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Haddou, Tomassini, Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez De Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asllani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui al punto 1.b che segue;

1.b) violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Chievo Verona Srl plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Piero Campedelli, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull'operato dell'organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Giuseppe Campedelli, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Michele Cordioli, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e

probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Antonio Cordioli, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull'operato dell'organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Gabriele Valentini, all'epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 8 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Haddou, Tomassini, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez De Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asllani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, consapevole delle conseguenze di tale comportamento sui dati contabili della Società AC Cesena Spa;

- Giorgio Lugaresi, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:

a) violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani, indicando in

tutte un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui al punto b che segue;

b) violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Graziano Pransani, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Mauro Urbini, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Marino Vernocchi, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e

probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull'operato dell'organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Walther Casadei, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Mauro Giorgini, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Claudio Manuzzi, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia

Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull'operato dell'organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Annunzio Santerini, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Giampiero Ceccarelli, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Christian Dionigi, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia

Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Guido Aldini, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull'operato dell'organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Roberto Checchia, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Samuele Mariotti, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle

norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Roberto Desiderio, all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 17.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 18.650.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- la Società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza, Luca Campedelli nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli;

- la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza Giorgio Lugaresi, nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Graziano Pransani, Mauro Urbini, Marino Vernocchi, Walther Casadei, Christian Dionigi, Mauro Giorgini, Claudio Manuzzi, Annunzio Santerini, Guido Aldini, Roberto Checchia, Samuele Mariotti, Giampiero Ceccarelli ed al suo Direttore Generale Sig. Gabriele Valentini.

### **1.1 Le memorie difensive**

Nei termini prescritti é pervenuta la sola memoria difensiva dell'Avv. Marco Deluca che, in nome e per conto dei deferiti Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, ha sollevato una preliminare eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento nei confronti dei suoi assistiti per aver la Procura Federale disatteso la richiesta di audizione formulata in data 15 giugno 2018, prima, pertanto, dell'atto di deferimento e prima dei venti giorni concessi dalla stessa Procura Federale per richiedere l'audizione.

Nel merito è stato contestato il metodo di valutazione ed i parametri utilizzati dalla Procura Federale a base delle contestazioni formulate in quanto basato su elementi desumibili *ex post* e non *ex ante* ed ha rivendicato, pertanto, la piena legittimità delle scelte effettuate, basate, su elementi aleatori, frutto di ottimistiche prospettive future inerenti il talento dei calciatori oggetto di compravendita.

Sotto altro profilo ha rilevato che la Co.Vi.So.C. non ha mai rilevato alcuna anomalia nei bilanci presentati dalla Società.

Ha, inoltre, allegato una relazione dei Prof.ri Angelo Provasoli e Pietro Mazzola che, pur senza entrare nel merito della congruità delle operazioni contestate, hanno contestato le risultanze formulate dalla Procura Federale in ordine agli effetti che tali operazioni hanno avuto nel bilancio dell'Ente, ritenendo che la stessa abbia sostanzialmente sovrastimato gli effetti finanziari di tali operazioni di compravendita per l'importo di 29,22 milioni di Euro.

## **1.2 I patteggiamenti**

Alla riunione del 17.7.2018 la Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott.ssa Serenella Rossano e Avv. Mario Taddeucci Sassolini) e i deferiti Lugaresi Giorgio, Pransani Graziano, Urbini Mauro, Vernocchi Marino, Casadei Walther, Dionigi Christian, Giorgini Mauro, Manuzzi Claudio, Santerini Annunzio, Checchia Roberto, Ceccarelli Giampiero, Desiderio Roberto, Valentini Gabriele, ciascuno assistito dal proprio procuratore speciale, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS;

## **1.3 Le richieste di intervento ex art.41 CGS**

Prima della data fissata per l'udienza sono pervenute le richieste di intervento della Società US Città di Palermo Spa, della Virtus Entella Srl e della FC Crotone Srl ed il Collegio, all'udienza del 17 luglio 2018 ha accolto le predette richieste.

## **1.4 La decisione**

A seguito dell'udienza del 17 luglio 2018, questo Tribunale, con decisione pubblicata con C.U. 10/TFN-SD - 2018/2019 Il Tribunale ha accolto le suddette proposte di patteggiamento e ne ha disposto l'applicazione. Ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl, di Campedelli Luca, di Campedelli Piero, di Campedelli Giuseppe, di Cordioli Michele e di Cordioli Antonio e, per l'effetto, ha restituito gli atti alla Procura Federale con riferimento a tali posizioni mentre ha accolto il deferimento nei confronti della AC Cesena Spa, di Aldini Guido e di Mariotti Samuele infliggendo loro le seguenti sanzioni:

- Mariotti Samuele inibizione di mesi 12 (dodici);
- Aldini Guido inibizione di mesi 12 (dodici);
- Società AC Cesena Spa penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019 nel caso in cui la Società fosse risultata iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla FIGC.

## **2. Il nuovo deferimento e la decisione della Corte Federale d'appello**

A seguito della predetta decisione, la Procura Federale ha riproposto, con nota prot. 1444/670 pf 17-18 GP/GC/blp in data 3 agosto 2018 il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl, Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio.

Nelle more della discussione del sopracennato deferimento la Società Cesena Spa impugnava la decisione di primo grado di questo Tribunale. La Corte Federale d'appello accoglieva il ricorso affermando, con decisione le cui motivazioni sono state pubblicate giusta Com Uff. 025/CFA - 2018/2019 del 29 agosto 2018 che *"....l'atto d'impugnazione deduce l'insussistenza delle violazioni contestate: ritiene tuttavia la Corte di poter prescindere dall'approfondimento di tale censura - che, peraltro, non appare particolarmente fondata - dovendo viceversa adottare diverso provvedimento che lascerà ad altro organo la disamina del profilo qui trascurato. Va, invero,*

*opportunamente considerato che ben 24 delle posizioni contestate dall'Organo inquirente riguardano scambi di calciatori fra l'AC Chievo Verona e l'AC Cesena sicché il separato esame in sede di giustizia sportiva delle due posizioni potrebbe condurre a conclusioni inopportunamente differenti, se non addirittura a conflitto di giudicati. Ritiene pertanto il Collegio che le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti delle due Società più volte nominate vadano deliberate e decise nell'ambito di un unico processo al fine di consentire valutazione pienamente uniforme delle operazioni di scambio oggetto di procedimento effettuate sia dall'AC Chievo Verona, che dall'AC Cesena. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rilevato che il presente giudizio integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla Società A.C. Cesena S.p.A., di Cesena rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018.”*

Pertanto, in ottemperanza alla pronuncia della Corte Federale e ritenendo che nel giudizio in questione vi fosse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, questo Tribunale ha proceduto a riconvocare tutte le parti processuali che, ovviamente, non hanno optato per i patteggiamenti, vale a dire la Società AC Cesena Spa, nonché i Sigg.ri Aldini Guido e Mariotti Samuele (per effetto delle cui condotte è derivata anche la responsabilità oggettiva della Società AC Cesena Spa).

In data 10.8.2018 e in data 25.8.2018 sono pervenuti due ricorsi, ex art. 30, comma 12 del CGS con il quale la Società Crotone ha chiesto l'adozione di specifiche misure cautelari nelle more della discussione del giudizio di merito.

La Procura ha inoltre depositato copia della delibera del commissario Straordinario della FIGC del 30 agosto 2018 con la quale si è revocata l'affiliazione della Società AC Cesena Spa.

Entrambe le istanze sono state rigettate dal Presidente del Tribunale Federale in data 11.8.2018 e in data 27.8.2018.

Si sono costituiti in giudizio i Sigg.ri Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, nonché la Società AC Chievo Verona Srl, che con memoria del 7.9.2018 hanno contestato, anche mediante il deposito di consulenza tecnica il deferimento concludendo per il proscioglimento.

Analogo memoria è pervenuta dalla Società Entella che ha insistito per le richieste formulate nel deferimento originario.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 12.9.2018 sono comparsi i deferiti con i rispettivi difensori. Sono altresì comparsi i consulenti della Società AC Chievo Verona Srl.

Il rappresentante della Procura Federale, previa replica alle memorie difensive, ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Campedelli Luca, inibizione di mesi 36 (trentasei);
- per Campedelli Piero, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);
- per Campedelli Giuseppe, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);
- per Cordioli Michele, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);
- per Cordioli Antonio, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);
- per Aldini Guido, inibizione di mesi 16 (sedici);
- per Mariotti Samuele, inibizione di mesi 16 (sedici);

- per la Società AC Chievo Verona Srl, penalizzazione punti 15 (quindici) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ex art. 18, lett. g CGS.

Quanto alla Società Cesena, ha richiesto pronuncia di non doversi procedere.

La difesa di Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, nonché della Società AC Chievo Verona Srl ha preliminarmente eccepito la nullità del deferimento per vizio formale, si è riportata alle deduzioni tecniche del proprio consulente e ha insistito per il proscioglimento. È altresì intervenuto il consulente Prof. Provasoli il quale ha replicato alle deduzioni della Procura, illustrando ulteriormente quanto già contenuto nella relazione in atti.

La difesa del Cesena ha depositato documenti e richiesto la sospensione del procedimento come da verbale in ragione dell'intervenuto fallimento della Società.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente il Collegio preso atto della decisione della Corte Federale d'Appello, sopra indicata, dispone la riunione dei deferimenti in oggetto.

Ancora in via preliminare, dato atto dell'avvenuta revoca dell'affiliazione della AC Cesena Spa, in accoglimento di quanto richiesto dalla Procura Federale, dichiara non doversi procedere nei confronti della stessa.

Con riguardo alla eccezione in rito proposta all'odierno dibattimento, rileva il Collegio che la stessa deve ritenersi infondata atteso che l'atto di deferimento che ha dato origine al presente procedimento risulta ritualmente sottoscritto dal Procuratore Federale facente funzioni, a ciò pienamente legittimato.

Nel merito il deferimento è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Va ribadito anzitutto quanto già ampiamente motivato nella decisione di cui al Com. Uff. 10/TFN-SD del 25 luglio 2018, riformata esclusivamente per ragioni di natura processuale e che si ritiene opportuno riprodurre e fare propria in quanto gran parte delle motivazioni sono ritenute ampiamente condivisibili da questo Collegio.

Alla luce degli atti, infatti, appare evidente che le operazioni di scambio di calciatori indicate nel deferimento, unitamente agli altri elementi di fatto compiutamente ivi descritte, evidenziano che i vertici delle due Società hanno posto in essere una sistematica operazione di mercato, non già un'episodica operazione, legata al valore attribuito *intuitu personae* al particolare ipotetico talento riscontrabile in uno o più giocatori, volta inevitabilmente ad sopravvalutare i dati di bilancio mediante, appunto, il sistema delle ccdd. "plusvalenze".

Se, da un lato può essere vero che la circostanza che tali operazioni, inserendosi in una contrattazione di libero mercato, non sono ancorate a fattori valutativi normativamente predeterminati, appare altrettanto evidente che, poiché idonei ad influire positivamente su dati di bilancio che, ai sensi di legge, devono essere basati su criteri di veridicità, correttezza e prudenza, l'evidente sopravvalutazione dei calciatori, unitamente alle concrete modalità di utilizzo degli stessi, all'anomalo sostanziale inutilizzo di gran parte degli stessi (che venivano immediatamente trasferiti ad altre Società di serie minore localizzate il più delle volte nell'area geografica coincidente con quella della Società cedente), all'assenza di contratti di natura economica stipulata fra i calciatori e le Società e, soprattutto, l'elevato valore di compravendita, non comportante, tuttavia, alcun esborso economico, ma solo rilevantissimi

effetti finanziari soprattutto se rapportato ai prezzi di cessione di altri giocatori professionistici di ben altra indubbia caratura sia dalla parte del Chievo che dalla parte del Cesena conducono a ritenere raggiunta la prova degli illeciti contestati dalla Procura Federale. Questo Collegio ritiene, tuttavia, non sia possibile aderire ai criteri di quantificazione operati dalla Procura Federale, condividendo sul punto la tesi difensiva dei deferiti scaligeri, secondo la quale difettano uniformi e oggettivi criteri di valutazione dell'effettivo valore del calciatore. Ciò in quanto, come è noto, non vi sono dei parametri certi di riferimento o unanimemente condivisi in ordine all'oggettivo valore dei diritti di cessione di un calciatore in quanto frutto di una libera contrattazione fra le parti, ancorché nel caso di specie apparentemente sovrastimati.

Nondimeno pur a fronte del legittimo diritto di "scommettere" sul valore di un calciatore al momento del suo acquisto, è però evidente che la corretta condotta degli amministratori impone come altrettanto doveroso procedere alla conseguente svalutazione del valore dello stesso al momento in cui ci si rende conto che il valore oggettivo non può essere quello oggetto della precedente contrattazione.

Va rilevato, infatti, che pur a voler ammettere la tesi secondo la quale la condotta degli amministratori e, quindi, delle Società deferite, debbano essere valutate al momento dell'operazione posta in essere (secondo, pertanto, una valutazione dei giocatori effettuata *ex ante* e non *ex post*), l'elevato valore ed il fitto scambio di giocatori posto in essere dalla compagine societaria evidenzia una sistematica attività valutativa basata su criteri di rischio legati alla stima effettuata *intuitu personae* dei giovani calciatori che, qualora si riveli non veritiera o comunque errata, dovrebbe necessariamente condurre, secondo criteri di sana gestione finanziaria, ad un'immediata svalutazione dei valori indicati in bilancio stesso, così come indicato, d'altronde, anche nella raccomandazione contabile FIGC n. 1 e come osservato anche dalla Procura Federale, cosa che non sembra sia stata effettuata nei casi in questione. Va pertanto evidenziato che non si ritiene raggiunta la prova del fatto che le operazioni oggetto di deferimento siano state decisive ai fini dell'ottenimento della licenza nazionale per la partecipazione ai campionati di serie A indicati nell'atto di deferimento.

Da un lato, infatti, la impossibilità di ritenere, in assenza di ulteriori accertamenti, pienamente validi ed oggettivi quelli utilizzati dalla Procura Federale, dall'altra la contestazione che sembra essere fondata, formulata dai consulenti della Società Chievo in ordine alla sopravvalutazione degli effetti finanziari delle operazioni contestate per effetto del cd. *double counting*, per il rilevante importo pari a circa 29 milioni di Euro, l'assenza, inoltre, di qualsivoglia accertamento di natura penale in ordine ad eventuali condotte fraudolente degli odierni deferiti, accertamento che questo Tribunale non può essere chiamato ad effettuare neanche in via incidentale (anche in ragione della difficoltà oggettive di qualificare quali truffaldine ovvero integranti il reato di falso le condotte poste in essere dagli odierni deferiti senza l'espletamento delle necessarie attività tipizzate previste dalla disciplina penale), impone a questo Collegio di ritenere non provata la violazione di cui all'art. 18, comma 4 del CGS pure contestata dalla Procura Federale.

D'altronde è opportuno rilevare che la stessa Procura Federale, a pag.28 del proprio atto di deferimento, afferma chiaramente che gli effetti distorsivi prodotti dagli atti contestati

avrebbero avuto effetto anche con riferimento all'ottenimento della licenza nazionale relativa all'odierna stagione sportiva; orbene al riguardo non sembra che la Co.Vi.So.C., pur se a conoscenza del procedimento in questione, essendo chiaramente ben noto in ragione anche della ampia eco giornalistica ricevuta, ha inteso effettuare accertamenti o contestare alcunché alla Società deferita.

Pertanto il Collegio ritiene che la condotta di tutti degli odierni deferiti sia stata caratterizzata da estrema superficialità, tale da integrare gli estremi dell'illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo colposo, per non aver posto in essere le dovute prudenziali correzioni ai dati contabili societari, anche in ragione del fatto che la contabilizzazione delle plusvalenze sembra essere un fenomeno alquanto diffuso ed utilizzato da diverse Società calcistiche.

In tale ottica, in presenza dei sopracitati elementi ed in assenza di elementi correttivi dei dati di bilancio una volta non verificatesi le condizioni per le quali si è ritenuto di "scommettere" su giovani talenti, si ritiene pienamente sussistente la condotta contestata a tutti i deferiti nelle rispettive qualità di Presidente del Chievo e Consiglieri di Amministrazione delle due Società deferite.

In particolare, quanto ai consiglieri con deleghe limitate o senza deleghe, va rilevato come essi nelle loro qualità hanno comunque proceduto ad approvare i bilanci negli anni contestati, in presenza della specifica norma civilistica (art. 2475 c.c.) che intesta alla specifica competenza dei consiglieri di amministrazione l'approvazione dei bilanci, dalla quale non possono che derivare le conseguenti e correlate responsabilità.

In conclusione il Collegio reputa che, unitamente ai dirigenti deferiti Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, la Società AC Chievo Verona Srl sia responsabile sia in via diretta che in via oggettiva degli illeciti contestati in relazione all'art.1 bis del CGS, nonché dell'art. 8, comma 1 CGS con riferimento all'alterazione (*rectius* alla mancata correzione) dei dati contabili societari, e comma 2 del CGS con riferimento alla mancata osservanza della raccomandazione contabile n. 1 della FIGC.

Sotto il profilo sanzionatorio, si ritiene, in ragione del numero dei diritti oggetto di scambio, di sanzionare la Società Chievo con un'ammenda pari ad € 200.000,00, nonché della penalizzazione di punti 3 nella stagione sportiva in corso.

Alla luce degli stessi criteri, per quanto riguarda le posizioni dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele, Cordioli Antonio, Aldini Guido e Mariotti Samuele, il Collegio ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, riuniti i deferimenti in epigrafe:

- Dichiaro non doversi procedere nei confronti della Società AC Cesena Spa per intervenuta revoca dell'affiliazione;
- Accoglie il deferimento nei confronti dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele, Cordioli Antonio, Aldini Guido e Mariotti Samuele, nonché della Società AC Chievo Verona Srl con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
  - Campedelli Luca, mesi 3 (tre) di inibizione;
  - Campedelli Piero, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- Campedelli Giuseppe, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- Cordioli Michele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- Cordioli Antonio, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- AC Chievo Verona Srl, € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso;
- Aldini Guido, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- Mariotti Samuele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTELLI MASSIMILIANO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Team Altamura), SOCIETÀ ASD TEAM ALTAMURA - (nota n. 13716/1066 pf17-18 GC/GP/ma del 19.6.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento n. 13716/1066 pf17-18 GC/GP/ma del 19.6.2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Martelli Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Team Altamura;
- la Società ASD Team Altamura;

Il primo per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d'intesa firmato in data 21/10/2004 tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti nonché all'art. 10, comma 11, del CGS, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. Cannito Salvatore, in assenza di una giusta causa, la partecipazione all'attività agonistica, di addestramento e di allenamento, della prima squadra della ASD Team Altamura, iscritta al campionato nazionale di Serie D girone H; ciò nel corso della stagione sportiva 2017/2018, in particolare a far tempo dal 6 gennaio 2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 10/2/2018, contestando l'esclusione dalla rosa, chiedeva alla Società il reintegro e la possibilità di proseguire l'attività agonistica;

La seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

### **Il patteggiamento**

Alla riunione odierna, prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv. Paolo Mormando) e i deferiti hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Martelli Massimiliano, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) -, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre); per la Società ASD Team Altamura, sanzione base ammenda di

€ 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), diminuita di 1/3 - € 800,00 - (Euro ottocento/00), sanzione finale ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Martelli Massimiliano e la Società ASD Team Altamura hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Martelli Massimiliano, nella qualità, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Team Altamura, ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE DAMIANO (all'epoca dei fatti soggetto operante nell'ambito della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - [nota n. 13852/946pf17-18/GP/AA/mg del 21/06/2018].**

### **Il deferimento**

Con provvedimento n. 13852/946pf17-18/GP/AA/mg del 21/06/2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Basile Damiano, all'epoca dei fatti soggetto operante nell'ambito della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile;
- la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile;

Il primo, a) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere millantato, nel corso di una comunicazione telefonica "WhatsApp" con il Sig. Giuseppe D'Onghia, informazioni riservate, rivelatesi peraltro infondate, relative a un procedimento della Procura Federale, sostenendo falsamente che il proprio padre, Sig. Raffaele Basile, le aveva apprese in seguito a una "soffiata" da parte di soggetto non identificato appartenente alla medesima Procura Federale, così anche gettando discredito sull'operato del predetto Organo di Giustizia Sportiva;

b) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 3, del CGS, perché, sebbene ritualmente convocato, contravveniva all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni dei 28.03.2018 e 11.04.2018, senza fornire alcuna giustificazione;

La seconda, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Basile come sopra descritto.

### **Il patteggiamento**

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Dario Perugini) e l'Avv. Eduardo Chiacchio per il Signor Basile Damiano e la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Basile Damiano, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) -, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, sanzione base ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), diminuita di 1/3 – € 250,00 - (Euro duecentocinquanta/00), sanzione finale ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Basile Damiano e la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di

concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Basile Damiano, nella qualità, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 13640/977 pf17-18 GP/AA/mg del 18.6.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento n. 13640/977pf17-18/GP/AA/mg in data 18 giugno 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Sdanga Antonio, Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Fabio Antonio Romeo e Stefano Tarolli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 31/Cae/2017-18 e 48/Cae/2017-18 del 9.01.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;

- la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il Signor Sdanga Antonio e la SSDSRL Manfredonia Calcio, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla udienza del 12 settembre 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Sdanga Antonio la sanzione della inibizione di mesi 7 (sette) e per la SSDSRL Manfredonia Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 1.600.00 (Euro milleseicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato.

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Sdanga Antonio, nella suddetta qualità, violando l'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori, Sig.ri Fabio Antonio Romeo e Stefano Tarolli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 31 CAE - s.s. 2017/18 e 48/CAE s.s. 2017/18, nel termine di trenta giorni all'uopo previsto.

I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all'esito dell'esame della documentazione in atti.

Alla responsabilità del Sig. Sdanga Antonio consegue quella diretta, ex art. 4, comma 1 CGS della Società SSD SRL Manfredonia Calcio.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 7 (sette);
- alla Società SSD SRL Manfredonia Calcio, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all'ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

**[247] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO - (nota n. 13823/1072 pf17-18 GP/AS/ac del 21.6.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento 13823/1072pf17-18/GP/AS/ac in data 21 giugno 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Cristodaro Carmine, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Isola Capo Rizzuto, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 11 lettera a) del C.U. n. 153 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 09/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017, ore 18.00, la documentazione attestante la inesistenza di pendenze debitorie e per non aver, comunque, adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;
- la Società FC Isola Capo Rizzuto, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

### **Le memorie difensive**

Il Signor Cristodaro Carmine e la Società FC Isola Capo Rizzuto hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenziano che alcuna responsabilità può essere loro ascritta.

Segnalano i deferiti che l'associazione sportiva è stata costituita in data 28/6/2017 ed ha ricevuto il "titolo sportivo" dal Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto in data 19/7/2017, ovvero in epoca successiva al termine previsto dal punto 11 Lett. a del CU n. 153 LND dipartimento interregionale.

Concludono chiedendo la "declaratoria di proscioglimento dei soggetti deferiti".

### **Il dibattimento**

Alla udienza del 12 settembre 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Cristodaro Carmine la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) e per la FC Isola Capo Rizzuto la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

È comparso l'Avv. Elio Manica, difensore del Signor Cristodaro Carmine e della FC Isola Capo Rizzuto, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato nei termini che seguono.

Risulta documentalmente provato che la Società deferita FC Isola Capo Rizzuto non ha provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017, ore 18.00, la documentazione attestante la inesistenza di pendenze debitorie.

I deferiti con lo scritto difensivo ritualmente depositato hanno dimostrato che la Società è stata costituita in data 28.6.2017, nonché di aver conseguito il titolo sportivo a mezzo del decreto sindacale 19.7.2017. La recente costituzione della Società, e quindi l'impossibilità della stessa di aver contratto debiti nei confronti di terzi, ha indotto, in buona fede, gli odierni deferiti a trascurare il deposito della dichiarazione inerente pendenze debitorie. Comunicazione che è stata depositata il successivo 20.3.2018.

L'obbligo imposto dal Com. Uff. n. 153/2017 della LND e la conseguente sanzione derivante dall'inadempimento, devono essere valutati alla luce della evidente buona fede dei deferiti e dell'assenza di debiti societari. Pertanto questo Tribunale, anche ai sensi dell'art. 16, comma 1 CGS, pur ritenendo fondato il deferimento, intende ridurre le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Cristodaro Carmine e della Società FC Isola Capo Rizzuto.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Cristodaro Carmine la sanzione dell'inibizione di giorni 5 (cinque) e alla Società FC Isola Capo Rizzuto la sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

**(248) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13821/1159pf17-18/GP/AS/ac del 21/06/2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento 13821/1159 PF 17/18 GP/AS/ac in data 21 giugno 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Giuseppe Carbone, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18.00, la documentazione relativa al versamento iscrizione (A4), nonché 7 liberatorie relative a calciatori e 3 liberatorie relative ad allenatori (A8) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

2) la Società US Palmese ASD, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Signor Carbone Giuseppe e la US Palmese ASD non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla udienza del 12 settembre 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Carbone Giuseppe la sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta) e per la US Palmese ASD la sanzione dell'ammenda € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta documentalmente provato che la Società US Palmese ASD, alla data del 12/07/2017 ore 18.00, non ha depositato presso i competenti organi federali la documentazione relativa al versamento iscrizione (A4), nonché 7 liberatorie relative a calciatori e 3 liberatorie relative ad allenatori (A8). Il comportamento tenuto dalla Palmese integra la violazione del disposto di cui al Com. Uff. n. 153/2017 - LND con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento federale.

Nulla è stato eccepito dai deferiti.

Vanno quindi accolte e confermate le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Carbone Giuseppe la sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta) e alla Società US Palmese ASD la sanzione dell'ammenda € 2.000,00 (Euro duemila/00).

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
 Dott. Cesare Mastrocola

“”

**Publicato in Roma il 17 settembre 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini